



29/11/2016

10,33

Aff. Int.
SAVotato
approvatoCL 2.182/243/2016/x
2-6/214/2016/x

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N° 940ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,trattazione in Aula trattazione in Commissione

OGGETTO: Stanziamento di fondi che consenta l'aggregazione delle aziende esercenti il trasporto pubblico del Piemonte - Collegato al Disegno di legge n.222 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie"

Premesso che:

- l'art.18 comma 3 della Legge 124/2015 prevede che la pubblica amministrazione nel riordino delle società partecipate incentivi il "rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione delle entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggiore trasparenza";
- l'art. 33 del "Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale" prevede forme di premialità a favore di concorrenza e aggregazioni;
- l'art. 4 comma 2 lettera a) del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" entrato in vigore il 23/09/2016, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano acquisire partecipazioni in società per lo svolgimento di funzioni quali la "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";
- l'art. 5 del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" prevede la giustificazione analitica motivata con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 sopra citato, evidenziando le

18:14 29 Nov 16 A00100C 001689

ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

Considerato che:

- GTT S.p.A. è una società partecipata al 100% dal pubblico;
- ATAP S.p.A. è una società partecipata al 100% dal pubblico;
- la provincia di Biella ha da poco bandito la gara per la vendita della società ATAP S.p.A. al fine di risanare i propri bilanci, creando non poche problematiche, in particolare sui servizi in house che attualmente l'azienda esercisce;
- GTT S.p.A. ha dimostrato interesse nell'acquisto della società biellese, anche in virtù della qualità della società e del valore industriale della stessa, al fine di creare un'azienda unica di trasporto pubblico che possa competere sul mercato e nelle prossime gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- la normativa vigente riportata nelle premesse prevede che le amministrazioni pubbliche possano sostenere tale aggregazione per i fini riportati;

Valutato che:

- la creazione di un'azienda di trasporto piemontese unica, esercente il servizio di trasporto pubblico locale, sarebbe una soluzione da perseguire per garantire l'economicità e la qualità dei servizi, sempre nel rispetto della normativa vigente sugli affidamenti dei contratti pubblici per i servizi di trasporto pubblico locale, anche in virtù delle politiche di Governance previste nel redigendo Piano Regionale dei Trasporti;

Il Consiglio regionale impegna la giunta

Affinché venga creato un capitolo di bilancio specifico nella Missione 10 Programma 02, con una dotazione minima di 1.000.000,00 €, a sostegno dell'aggregazione delle società di trasporto pubblico locale per garantire la creazione di una società unica piemontese del trasporto pubblico locale.

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al
provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali n. 243
del 15 maggio 2014)